



**ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE SOCIETÀ
DI MUTUO SOCCORSO (A.I.S.M.S.)**

Fondata il 17 novembre 2012

Spett.le

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Protocollo n. 6/2014

Oggetto: Istanza di riforma dell'art. 23 del D.L. 179 del 18 ottobre 2012 (Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso), convertito dalla legge 221/2012, e **richiesta d'invito ufficiale al tavolo di definizione delle Linee Guida per la riforma del Terzo Settore.**

L'Associazione Italiana delle Società di mutuo soccorso (di seguito denominata A.I.S.M.S.), fondata dall'assemblea nazionale delle Società di mutuo soccorso (di seguito denominate SMS) celebrata ad Ancona il 17 Novembre 2012 e ufficialmente ivi costituita l'11 Maggio 2013, è un organismo apartitico che, senza perseguire fini di lucro, *svolge attività di tutela del patrimonio storico, culturale e solidaristico* delle SMS e altri enti mutualistici d'Italia a esso associati (allo stato, già oltre 110 e in misura costantemente crescente), nel pieno rispetto dell'indipendenza e della autonomia delle singole società, proponendosi inoltre, pur rimanendo fedele all'ispirazione originaria delle singole SMS, quale laboratorio di idee e di esperienze al fine di costituire stimolo per il Movimento mutualistico italiano ad assumere nuovi compiti e raccogliere le sfide del tempo.

Sotto tale ottica, detta tutela è esercitata *sia* a favore delle "Società Speciali Tipiche" regolate dal Libro V - Titolo VI del codice civile, caratterizzate dall'esercizio in comune di un'attività economica socialmente vantaggiosa e produttiva di nuova ricchezza, che si manifesta mediante l'erogazione di sussidi e servizi a esclusivo beneficio degli associati riguardo al verificarsi di

determinati eventi, *sia* in favore delle Associazioni Non Riconosciute (ove perseguano scopi a carattere mutualistico), quale tipologia associativa avente scopo residuale nell'ambito degli schemi tipologici previsti dal codice civile, utilizzabile per il perseguimento di scopi *sia* ideali a più ampio beneficio, *sia* economici, e in quanto compatibili, soggette all'applicazione degli artt. 36 e 38 del codice civile, inquadrare dalla dottrina nella categoria degli enti mutualistici diversi dalle società. Sebbene regolate (imperativamente le une, facoltativamente le altre) dalla legge istitutiva delle SMS n. 3818 del 15 aprile 1886, che ha curato la diffusione di un fenomeno sviluppatosi nel periodo dell'Italia post-unitaria come espressione di solidarietà fra i ceti meno abbienti appartenenti al mondo del lavoro, gli ambiti specifici e consentiti sono stati *storicamente* ben enucleati da dottrina, giurisprudenza e prassi, e oggi essenzialmente riconducibili ai settori "previdenziale, assistenziale e culturale", meglio schematizzati nelle funzioni *previdenziali, educative, economiche, di tutela professionale e accessorie*.

I Mutualisti d'Italia hanno cercato d'interrogarsi sul ruolo che la mutualità oggi esercita di fronte alle sfide della realtà contemporanea, onde poter concorrere utilmente alla rimodulazione del lacunoso impianto normativo in atto, non più rispondente alle esigenze delle oltre 1200 SMS esistenti nel nostro Paese, *per non lasciare da solo l'individuo, aiutandolo, attraverso le relazioni di tipo solidaristico e di fiducia reciproca, a riscoprire un interesse comune, di tutti e di ciascuno, a legare frammenti di comunità, riscoprendo i valori del mutualismo, quale esperienza in grado di coinvolgere soggetti che tornano a essere protagonisti dello stare insieme, della propria sicurezza e della costruzione del loro futuro, aprendo una riflessione culturale idonea a riproporre, in forme nuove, esperienze che sono testimonianza di grandi valori.* Quattordici Consigli Regionali, dal 1990 al 2012, con *l'emanazione di leggi a Tutela e Promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle SMS* (custodi della cooperazione e mutualità, capisaldi del pensiero mutualistico), hanno dimostrato alta considerazione a livello decentrato per il Mutuo Soccorso.

L'A.I.S.M.S., in quanto parte interessata, riconosce il tempo e il contesto in cui si colloca l'esigenza di riforma del Terzo Settore, che è nel pieno di una crisi economico-finanziaria, istituzionale e dello stato sociale, e purtroppo (come qualche giurista ritiene) il declino del welfare pubblico richiede la ricerca di nuove soluzioni per soddisfare i bisogni sociali attraverso la

collaborazione tra pubblico e privato, facendo fronte comune e concentrando energie e risorse su alcuni obiettivi.

Anche nel caso delle SMS, costituite da una realtà frammentata e storicamente di dimensioni medio - piccole, *si avverte la necessità di un "ampliamento delle materie di particolare rilievo sociale" che definiscano l'attività dell'IMPRESA SOCIALE* in cui, di recente, opera anche il Mutuo Soccorso: cosa che potrebbe costituire un fattore positivo, se non fosse che la *disciplina attuale* che regola la materia postula principi così selettivi e stringenti da produrre un effetto opposto e insidioso per la sopravvivenza stessa di moltissime SMS.

L'obbligo sostanzialmente esclusivo, infatti, di circoscrivere la loro attività alle sole prestazioni "ritenute qualificanti" di mutualità integrativa, privando l'uso di beni relazionali che nel tempo hanno assunto consolidato carattere storico-sociale e culturale, non solo mette seriamente a repentaglio la loro esistenza, ma rischia di depauperare irrimediabilmente il patrimonio economico e intellettuale accumulato con il sacrificio di generazioni di lavoratori nel corso di tre secoli, operando in favore del solidarismo e della mutualità, incidendo negativamente sul valore della coesione sociale e favorendo nuove tendenze verso la frammentazione del capitale umano e civico e la disgregazione del senso di appartenenza alla comunità nazionale.

Occorre quindi prevedere un doppio binario che favorisca, da un lato, lo sviluppo e la crescita della mutualità integrativa anche attraverso il contributo delle SMS che liberamente intendono parteciparvi, ma che preservi, dall'altro, il diritto di quei sodalizi - che per motivate ragioni - decidono di non aderirvi, di *mantenere* comunque lo *status societario*, riconoscendo loro la *personalità giuridica* acquisita al momento della loro costituzione, e di svolgere sotto tale forma le attività storico-culturali, educative e formative, miranti ad assistere, con iniziative aventi la medesima rilevanza e funzione della "supplenza pubblica", i soci e i loro familiari (secondo il nuovo principio introdotto della *mutualità allargata*).

Infatti, il solidarismo si è storicamente manifestato sotto ogni forma, non soltanto nella fase patologica dell'esigenza della cura alla salute, ma (sempre su *base mutualistica*) anche in quella fisiologica, parimenti d'*interesse generale*, diretta a sostenere il socio che non trova nella famiglia e nella società quelle risposte necessarie per introdursi nel *mondo del lavoro* manuale e

intellettuale, fondamento, questo, del valore della dignità dell'uomo che, da individuo privo di mezzi di sostentamento, attraverso le relazioni sociali, diviene degno di vivere la vita da protagonista, sviluppando le proprie potenzialità e non come peso nei confronti della società civile.

Il ritorno al Mutuo Soccorso, nel pieno del suo significato storico, è dunque sostenibile, senza compiere passi affrettati e senza forzature inappropriate che, anziché favorire la più larga partecipazione delle SMS, *rischia* di trasformarsi in qualcosa di diverso, di più ristretto e circoscritto, dal significato prettamente economico e finanziario che *non* di carattere *solidaristico*.

Il **co. 2 dell'art. 2, della legge n. 3818/1886 novellata**, recita espressamente che: *“le SMS non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla legge”*, disponendo espressamente, IN NEGATIVO, che la sola attività mutualistica - d'interesse generale - destinata a soccorrere la persona umana, sia in quanto singola sia in forma associata, *consiste* nella cura della salute e nel moderato sostegno economico per le famiglie che versano in stato di bisogno, ma NON nella *esigenza* di formazione intellettuale e di educazione al lavoro, che sono valori fondanti per l'individuo e per la famiglia, e utili a rivisitare il ciclo del processo di emancipazione del ceto dei meno abbienti, perché questo non è un interesse di carattere generale: cancellando, con ciò, la funzione storica del Mutuo Soccorso.

L'introduzione su base unilaterale di alcun obbligo, com'è avvenuto nel caso concreto, *non può soppiantare* “facoltà - che, sul piano temporale, abbracciano il corso di tre secoli - esercitate su base volontaria” nel pieno esercizio dell'autonomia privata riconosciuta dalla legge dello Stato Repubblicano, né **“segni distintivi”** come la consolidata forma di SOLIDARISMO esercitata mediante l'istituzione di scuole di formazione e di educazione professionale e culturale dei soci e loro familiari, attraverso l'insegnamento del valore dell'arte e della scienza, previsto dall'art. 33 della Costituzione, di cui le SMS sono custodi.

Alla luce di tali brevi considerazioni, non può sottacersi che l'azione che il Governo della Repubblica andrà a compiere con la riforma del Terzo Settore dell'economia nazionale, investe in pieno i *Diritti della Personalità* connessi allo status identitario acquisito nel tempo dagli enti mutualistici d'Italia.

Le società aderenti all'A.I.S.M.S. hanno interesse affinché **il comma 2 dell'art. 2 della nuova legge 3818/1886**, il quale recita che: *le SMS non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge, sia reso privo di efficacia*, onde consentire alle stesse, attraverso una diversificazione del modello organizzativo, di conservare legami sociali costruiti nel tempo e di espletare lo svolgimento delle attività mutualistiche di carattere storico-culturale non contemplate dalla legge di riforma, ma pienamente rispondenti, e perciò aderenti, all'identità del Movimento Mutualistico Nazionale.

Tale possibilità, consente anche alle SMS che non svolgono attività sanitaria integrativa di ottenere il riconoscimento della *personalità giuridica* attraverso lo svolgimento di *libere iniziative sottese al perseguimento del bene comune*, parimenti qualificanti e dirette all'educazione e formazione dei soci e familiari nella fase non soltanto patologica del bisogno di sostegno economico, ma anche in quella fisiologica e relativa alle esigenze di approfondire il valore del *lavoro* e dell'*arte* quale elemento qualificante che *eleva la dignità dell'uomo*.

Giacché a tutt'oggi, nonostante i nostri ripetuti appelli agli organismi istituzionali competenti (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri, Presidente della Camera, Presidente del Senato e Ministero dello Sviluppo Economico), le nostre legittime richieste non sono state accolte, l'AIMS si è vista costretta ad adire le vie legali per tutelare i diritti delle Società a essa aderenti.

Tenuto conto dell'importante funzione sociale che le SMS sono chiamate a svolgere, dall'azione legale intrapresa, con motivazioni che a nostro avviso hanno un valido fondamento giuridico, e dalla presente domanda **ci attendiamo che:**

-
1. Attraverso la riforma dell'art. 23 del D.L. 179 del 18 ottobre 2012, convertito dalla legge 221/2012, la revisione dell'art.23 (che non è una concessione ma un diritto delle SMS previsto anche dalla Legge 7/IV/2014 n.56), si provveda alla **ricostruzione delle fondamenta giuridiche delle SMS, definendone i confini e valorizzandone l'autonomia statutaria**. La richiesta di una chiara definizione della loro identità giuridica non è motivata solo dalla necessità di superare l'obsolescenza della legge istitutiva n. 3818/1886 ma anche dal ruolo di soggetto attivo che le SMS possono ricoprire, essendo

funzionali ai due vincoli che connotano la ristrutturazione in atto della sicurezza sociale. Le caratteristiche storiche delle Società di mutuo soccorso (identità tra soci e utenti del servizio, capacità di conciliare il fine non di lucro con l'efficienza e il funzionamento) costituiscono una preziosa risorsa per farne la controparte ideale con la Pubblica Amministrazione centrale e locale. Trattandosi di servizi alla persona, detti diversi livelli di governo sono impegnati, a causa della necessità di procedere a una revisione della spesa, a ricercare degli interlocutori capaci di garantire non solo l'abbattimento dei costi ma anche la qualità dei servizi erogati, e, quindi, la produttività del sostegno economico pubblico;

2. **Siano affermati i valori della solidarietà e del volontariato**, che hanno fin qui caratterizzato l'azione delle SMS;
3. **Non si applichino** alle SMS le norme previste per le società cooperative, rispetto alle quali le Società di mutuo soccorso hanno un'evoluzione storica e normativa molto differente;
4. Sia lasciata alle singole SMS la possibilità di operare una **libera scelta per quanto riguarda la destinazione del patrimonio in caso di scioglimento**;
5. In attesa che si proceda a una revisione della materia, al fine di agevolare l'attività delle SMS, **siano riconosciuti** il carattere e la valenza socio-sanitaria delle stesse Società, e che:
 - **a) non siano considerate attività commerciali**, ai fini delle imposte dirette e indirette, l'attività svolta dalle SMS nei confronti di associati o partecipanti in conformità ai fini istituzionali, a fronte del versamento della quota associativa, e l'attività svolta nei confronti dei soci e dei loro familiari conviventi in diretta attuazione dei fini istituzionali, anche dietro il pagamento di corrispettivi specifici; - **b) siano esenti da bollo** gli atti e i documenti posti in essere o richiesti dalle SMS; - **c) siano esenti dalle tasse sulle concessioni governative** gli atti e i provvedimenti concernenti le SMS; - **d) siano esenti dall'imposta di bollo e di registro** gli atti costitutivi delle SMS e quelli relativi allo svolgimento delle loro attività; **e) sia prevista l'esenzione totale dall'imposta sulle successioni e donazioni** per i trasferimenti di beni o diritti a favore delle SMS; **f) sia prevista**, nell'ambito delle norme che regolano le manifestazioni a premio, **una**

disposizione di favore che preveda la devoluzione alle SMS dei premi non assegnati o non ritirati nei concorsi a premio, diversi da quelli rifiutati.

Convinti che la ristrutturazione delle fondamenta giuridiche delle Società di mutuo soccorso da noi richiesta contribuirà a realizzare le norme europee di organizzazione ed erogazione dei servizi del welfare e a ricomporre il rapporto tra Stato e cittadino, secondo principi di equità, efficienza e solidarietà sociale, rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale approfondimento dei temi oggetto della presente istanza.

E chiedendovi di essere **ufficialmente invitati** a partecipare al Bando Linee Guida per la riforma del Terzo Settore, proponendo come oggetto di discussione “Ricostruzione delle fondamenta giuridiche delle SMS, definendone i confini e valorizzandone l’autonomia statutaria”, Vi ringraziamo anticipatamente per l’attenzione che alle nostre richieste vorrete riservare e vi porgiamo, con l’incontro, i più distinti saluti.

Ancona, 12 giugno 2014

Il Presidente e legale rappresentante
Sergio Capitoli